



REGNO D'ITALIA

IN NOME DI
S. A. R. UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

La Corte Straordinaria d'Assise di Modena

composta dai Signori:

Bertolani Cr. uff. D. Pietro

Presidente

Stendardo D. Guido

Boccalari Arrigo

Giudici popolari

Aulini Roberto

Adami Silvio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1) per citazione diretta

contro

PETTI ANTONIO di ~~univerto~~ e di Giagnacono Filomena, nato a

Il Cancelliere

Clemente

Castropignano (Campobasso) il 12.6.1900 residente a

Modena, ufficiale dell'a. G.N.R. in s.p.e.

detenuto dal 23 maggio 1945

imputato :

del delitto contro la fedeltà e la difesa militare dello

Stato Italiano per avere in Modena, quale comandante

della Guardia Nazionale Repubblicana dal 1 luglio

1944 e Comandante Militare Prov.le dal 1.9.1944 fi-

ne al 21 aprile 1945 prestato all'invasore Tedesco.

depositata in Cancelleria

il 11 LUG. 1945

Li 11 LUG. 1945

fatto avviso di che al-

l'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) Procedimento formale o per citazione diretta.

sia nel campo militare che politico, collaborazione, assistenza ed aiuto in danno dello stato Italiano e degli stati alleati e collaboranti: - 1) ordinando o facendo eseguire a richiesta del Com. do Tedesco o di Autorità repubblicane numerose azioni di rastrellamento operate dalle truppe alle sue dipendenze, ed in taluni casi al suo diretto comando, anche in unione con truppe tedesche e reparti di brigate nere, per la cattura di renitenti di leva e disertori dell'esercito repubblicano, nonché di patrioti in armi dell'esercito di liberazione nazionale e di prigionieri alleati evasi da campi di concentramento, in molte località della provincia di Modena e località di provincie confinittime: 2-) autorizzando che i catturati venissero uccisi sul luogo della cattura, anche se già feriti, o consegnati ai tedeschi per l'esecuzione di rappresaglie o per la deportazione in Germania o per essere posti al servizio della Flak: 3-) autorizzando che i catturati in arresto venissero sottoposti a gravi maltrattamenti e tormenti, dai quali a taluno derivarono lesioni gravissime, per costringerli a dire i nomi dei loro compagni e dare indicazioni per effettuarne la cattura: 4-) autorizzando perquisizioni domiciliari e l'arresto dei famigliari di ambo i sessi dei renitenti, disertori e patrioti suddetti, per costringere costoro a consegnarsi; ed anche il loro maltrattamento perché confessassero il luogo ove i congiunti ricercati erano nascosti: 5) nominando tribunali militari straordinari per giudicare i predetti catturati ed i loro favoreggiatori: 6) fornendo ai comandi tedeschi ed ai comandi repubblicani superiori, anche periodicamente, dettagliate infor-

Auto
caric
itali
do g
ciale
2000
dopo
trasf
fo, in
1943
Obe,
un co

mazioni sulla forza e dislocazione dei reparti dell'esercito di liberazione nazionale, ~~nel~~ movimento di resistenza della popolazione e in generale sulla situazione politica, economica e morale della provincia; 7) richiedendo il 14 febr. 1945 con lettera diretta ai Comandi Germanici, previa segnalazione della situazione prospettata grave e allarmante dei reparti dell'esercito di liberazione a nord di Carpi ed ad ovest di Mirandola, di fronteggiare e risolvere nel più breve tempo la situazione stessa "mediante operazioni di rastrellamento con impiego di grossi e consistenti reparti" 8) coadiuvando il comando Militare tedesco nella resistenza all'avanzata delle truppe alleate il 21 aprile 1945 con il far schierare i reparti dell'esercito repubblicano e della G.N.R. ai suoi ordini a difesa della città di Modena nel settore della via Ronantolana (art. I D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142 e 5 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 139)

In fatto e in diritto

Antonio Petti, iscritto nel partito fascista, ove ebbe cariche sindacali, politiche, ufficiale nell'Esercito Italiano, ove raggiunse il grado di capitano, prestando giuramento di fedeltà a Sua Maestà il Re; ufficiale della Milizia Volontaria della salveria nazionale fino ad essere nominato nel 1942 console, dopo avere preso parte alla guerra in Albania; trasferito di nuovo nell'esercito, con l'assortimento, in questo, della Milizia Volontaria nel luglio 1943, rinnovando il giuramento di fedeltà al Re, dopo l'8 settembre rimase in servizio, ebbe un comando nella Guardia nazionale repubblicana.

4
fino a che nel luglio '44 fu trasferito al comando
di Modena ed il 1 settembre, con l'assorbimento
della Guardia nell'Esercito repubblicano, ebbe
il Comando militare provinciale, che tenne fino
al giorno 21 aprile '45, quando si ritirò con i suoi
reparti in quel di Borno; da cui molti i
reparti stari; si rifugiò in quel di Cremona
in incognito sotto la falsa generalità D.
Ag. Merlo; quindi riconosciuto, arrestato
e, dopo istruzione sommaria, portato a
giudizio, a rispondere del delitto essertogli
in rubrica.

Il Tetti avrebbe, appunto, commesso il reato
di collaborazione con i tedeschi nell'impli-
cazione delle sue funzioni e nella sua
qualità di Comandante la Guardia
repubblicana, poi, e specialmente, di Comandan-
te provinciale militare.

La Corte, anzitutto, riconosce ed afferma la
propria competenza a giudicare nonostante
la qualità di militare dell'imputato. Poiché,
se il D. L. L. 22.4.45 N. 142, che applicarsi, si
riferisce senza una esplicita norma procedu-
rale a tutti quei delitti contro la fedeltà
e la difesa militare dello Stato previsti
dall'art. 5 D. L. L. 27.4.44 N. 159, e se questi,
dopo avere precisato che le pene del Codice
militare di guerra stabilite per i militari
sono applicate anche per i non militari,

affida i militari ai tribunali militari; gli altri
 ai giudici ordinari; tuttavia un esame della
 disposizione rende indubbia la competenza
 della Corte di Anice su tutti gli imputati, anche
 militari. I due articoli suddetti art. 1. e art. 5
 contemporanei, ambedue, norme di diritto sostanziale
 e di diritto processuale, ma mentre l'art. 5
 esplicitamente introduce una distinzione
 importantissima nella competenza devolvendo
 i militari al giudizio del Tribunale militare,
 l'art. 1 innovando nella competenza stessa
 dichiara la Corte straordinaria di Anice competente
 per tutti gli autori dei delitti contro la fedeltà
 e la difesa militare dello Stato previsti dall'art. 5.....
 senza appiungere alcuna distinzione, "nec nos
 distinguere debemus". Motivo e fine del
 decreto non l'opportunità di affidare
 a un giudice speciale, costituito nella maggior
 anza da elementi nella fedeltà cittadina,
 e che diventava per l'occasione giudice popolare,
 i delitti di collaborazionismo. Il che sarebbe
 e meno se gli autori, avendo praticamente
 nella maggioranza militari, venissero sottratti
 in gran parte. Il N. 5 dell'art. 1 D.L.R. 22.4.45 N. 147 in lapp.
 che considera in una categoria di presunti collabo-
 razionisti (da intendersi sempre soggetti
 alla competenza della Corte) "gli ufficiali
 superiori in formazione di comiciato con
 funzioni politico-militari" i quali, per la
 loro esistenza, qualità di militari, sarebbero
 giurati per l'art. 5 D.L.R. 27.7.44 N. 59 sotto.

posti indubbiamente al Tribunale militare.
Il Petti sostiene a sua difesa, affermando
innocente del reato, di essersi limitato a
eseguire, da militare, ordini del Comandante
federale, passivamente. Aggiungono i difen-
sori che il Petti non ha mai esercitato fun-
zioni politiche, quindi, in ogni caso, non po-
rebbe mai essere presunto un collabora-
zionista e mai potrebbe essere a lui applica-
to l'aggravante del penultimo capoverso.

8° opportuno, anzitutto, esaminare se l'imputa-
zione nel gruppo del N. 5 per le cui
pene che ne deriverebbero anche sull'in-
dole della prova e sui criteri. Si richiede in
ordine alla valutazione delle risultanze.

Il Petti, quale colonnello, è ufficiale superiore.
Egli comanda dapprima la Guardia repubbli-
cana, poi tutte le forze militari della
provincia. In quanto nel settembre '46 avvenne
la fusione di quella nell'esercito. Per
quanto la difesa non contesti la qualità
di formazione di camicia nera a quella di-
pendenti dal Petti è opportuno dichiararlo
ugualmente: la guardia nazionale repubbli-
cana creata dalla Repubblica ^{socialista} ~~socialista~~, quindi
inserita nell'esercito a costituire l'elemento
fondamentale, non era che la milizia volon-
taria del fascismo precedente, la guardia
del regime, indossando, fra l'altro
come quella, la camicia nera;

la legge, sia pure
propria né felice-
mente, non pote-
va repubblicana,
caratteristica pa-
per il fine, di
repubblicano.
funzione, oltre che
Guardia repubbli-
ca è accennato a
ne, lo strumen-
ficiosa creazione
della dominanza
di comandare
da parte sua
o superiori po-
dizione, sia
cio, nel campo
Il Petti nell'
regionale vi-
ta limitata a
a interferire
non su tutti
provincia, con-
pio, in un p
economica
avvenimenti
della sorte d
nella situazi
preciso inol
la politico...
la situazione
non è. La co
stima: mili
momento la
che aveva re
ed a cui non

la legge, sia pure scegliendo una espressione non
propria né felice. Riferendosi alle "camicie
neri", non poteva non comprendere la guardia
repubblicana, milizia tipicamente fascista,
caratteristica per la divisa, per l'origine
e per il fine, del regime fascista, anche se
repubblicana. Infine il Teti disponeva di
funzione, oltre che militare, politica. Già la
Guardia repubblicana appariva per se stessa, come
si è accennato e come rivela la stessa denominazio-
ne, lo strumento di difesa interna della arti-
fiosa creazione "Repubblica sociale", strumento politico
della dominazione tedesca in Italia. L'ufficio
di comandante militare della provincia importa
da parte sua rapporti con le autorità locali
e superiori: politico, visione, conoscenza e
direzione, sia pure nell'ambito della provin-
cia, nel campo politico e dei problemi politici.
Il Teti nelle sue relazioni all'Intendenza
regionale della guardia repubblicana non
fu limitato a segnalare, quindi a conoscere ed
a interferire, sugli avvenimenti ~~per~~ militari;
ma su tutti gli altri: economici e politici. Nella
provincia, come in tutta l'Italia, ad esem-
pio, in un paragrafo speciale "situazione politica
economica" riferiva che "lo sviluppo degli
avvenimenti bellici con l'apparente incertezza
della sorte della guerra aveva corrisposto
nella situazione politica che permuoveva senza
preciso indirizzo verso la rinascita della repub-
blica politica....", e continuava esaminando
la situazione ~~politica~~ economica, che certamente
non si sa confondere e comprendere, nelle que-
stioni militari. Del resto lo stesso Teti ha riev-
colato la reale esistenza di un ~~aspetto~~ politico
che aveva sede in Accademia, alla sua dipendenza
ed a cui erano dovuti i termini più ~~per~~ a tutto dei politici

Adunque, affermato che il Vetti rivestiva la carica del comando
ed esercitava le funzioni di cui al n. 5, ^{durato o sei} non solo ne consegue la premisione di colla- ^{condizione l'}
razione con il Tedesco invasore, ma si concretamente, si co-
anche l'ipotesi di ammissione delle più gravi, ^{degli atti com-}
sponsabilità di cui al capoverso penultimo, in ^{ad un fine,}
base alle risultanze processuali. Invero il ^{eransi inde-}
ammette l'attuarismo, che parte del comando prov- ^{la risultanze}
ciale, dei rastrellamenti, di uccisioni si ^{abbandanti}
di perquisizioni e arresti di familiari dei par- ^{bis la colpe}
ti, di nomina di tribunali militari strordi- ^{elevano quel}
nari, di richiamo di truppe lungo la via ^{seguente}
romantolana nella direzione dell'esercito ^{rendendo re-}
americano avanzante, riconferma che nell' ^{ario an-}
denza militare, sede del Comando e in ^{rastrallamen-}
tanto, siano avvenuti maltrattamenti in ^{repubblica}
no di arrestati politici; ugualmente ammette di ^{operazioni}
avere trasmesso periodicamente al comando ^{a Saliceta,}
forse tedeschi informazioni sulla entità dei ^{to, a Milano}
reparti dell'esercito di liberazione nazionale ^{stan Sori,}
e, in genere, sul movimento di resistenza, ^{zioni de-}
sulla situazione generale della provincia; di ^{diretto d-}
inoltre, con lettera 14. 2. '45, al comando ^{ammette}
richiesto di fronteggiare la situazione all' ^{zione d-}
te "mediante operazioni di rastrellamento con ^{di Sanai}
più di grossi e consistenti reparti". Ne vale a ^{ordine}
minarlo la sua tesi di avere fatto e di avere ^{nella p-}
fatto fare tutto ciò per ordine espresso del com- ^{tre vari}
do tedesco, del quale, pertanto, egli ed i suoi ^{realmen-}
denti avrebbero stati meri esecutori passivi. Che ^{ziale più}
se pure ciò fosse stato vero, sussisterebbe ugualmente ^{collaborato}
il delitto di collaborazione contestato in quanto ^{coman-}
si perfezionava obiettivamente quella ^{opri-}
te la fedeltà, ^{di Difesa} Stato, ^{intigazione} da parte ^{di}

la cazione del comando Tedesco, esecuzione da parte dell'im- 9
putato o dei suoi dipendenti. Si ha addirittura, che
costituire l'elemento materiale, e, soggettiva-
mente, si concretano la coscienza e la volontà
degli atti comandati, per la cui effettuazione di-
retta fine, comune con il tedesco, il Peth. ed i suoi
aransi indubbiamente arruolati. Tenendo, ripet-
le risultare documentali e testimoniali se ad
abundantiam, confermano in modo indub-
bis la colpevolezza del Peth, ne precisano e ne
elevano quella più grave responsabilità che, con-
seguentemente, importa una più grave pena,
rendendo necessario un esame sia pure som-
mario anche di esse risultare. Ai numerosi
ostellamenti a cui hanno preso parte la Guardia
repubblicana o altri reparti alle dipendenze del Peth;
operazioni da lui stesso annesse (a Carpi, a Concordia,
a Saliceta, a Treto, a Bastiglia, a Soltera, a Sanaceto,
a Mirandola, a Novantola ecc. ecc.) talora
ha partecipato egli medesimo, dipendendo o an-
stendovi, ed intervenendo alle relative esecu-
zioni dei catturati: ha confessato di avere
diretto il rastellamento di Bastiglia, ha dovuto
ammettere di essere comparso in luogo nell'oc-
casione di quella di Concordia. Di Carpi, di Treto
di Sanaceto, di avere dovuto assistere, sempre per
ordine del comando Tedesco, alla fusilazione
nella piazza di Carpi di vari catturati, men-
tre vari testi hanno giurato di averlo visto
realmente durante i rastellamenti, (egli, luffi-
cielo più elevato in grado anche in confronto dei
collaboratori tedeschi, quindi non certo per essere
comandato, ma per dirigere o sorvegliare in
ogni modo per accreditare a quanto veniva
fatto), [testi: Sign. Milton, Solferino Leone, Don Coratti.

Luigi, Trevis, Euseff, Mancardi, Bice, Borghi, Alva].
In altra occasione ebbe in Academia per un
malamente a compratursi con i componenti di
una compagnia partecipante ad un rastrellamento
menti che aveva provocato, fra l'altro la famiglia Bruno
di sette individui (testi Ghisri, Richard Van Ganger
12.12.44 - N. 122 di farinolo) teneva infor
Infine egli stesso con particolare zelo
mato il superiore "ormando di ogni operazione
facendo risaltare i vari successi (lettera 15.8.44 -
di farinolo) o invocando aumento di forze per
intensificare i rastrellamenti stessi (lettera 7.8.44 -
N. 101 di farinolo, 16.11.44 - N. 115 di farinolo, lettera
14.2.45 - N. 121 di farinolo, la quale, a conferma
di quanto genericamente ha ammesso il Petti, con
della raccomandata: "la situazione a cura dei parti-
giani deve preoccupare e deve essere adeguata,
mente fronteggiata e risolta nel più breve tempo
mediante operazioni di rastrellamento con l'impiego
di forze e consistenti reparti." La di lui attività
era tale che lo stesso Capo della Provincia di Vercelli
della in data 6.12.44, avendo ricevuto l'annuncio
del collega di Reggio Emilia perché le forze di
polizia di Mortara in occasione d'un rastrellamen-
to a Rio Saliceto avevano, senza avvertire la
Guardia repubblicana locale, prelevato 21 ostaggi
e di essi fucilati sette, di cui cinque nulla an-
dava da rimproverarsi, "... dovette invitarlo a
partecipare nell'attività del. inconvenienti che
risultavano commentati sfavorevoli e danno in
contrasto con le direttive emanate dal capo
della repubblica. ... alla quale lettera il
Petti rispose che "l'azione era stata considerata
giusta e ponderata atto di rappresaglia ..." e che
"le direttive del capo della repubblica confer-
mavano la ...
perché ... il
inflexibil-
il debella-
7/ materia
responsabi-
numerosi
usando in
poggi, in
superiori
violenti e
quelle op-
più di
persa di
di tutto
contro la
obfusca-
Petti in-
maltra-
Serena
averne
movimen-
libertà
maltra-
la Segre

Lij

avere la necessità di una forte e giusta repres. (11
sione di ogni atto di banditismo. La d. lu.
attività era tale che l'ispettore generale dell'Es.
lui Bruno Calrolari in una lettera al Gen.
Van Lenger, comunicata per compiacimento al
Petti (Documenti N. 125 e 126) rinnovava in
data 28-2-45: "lo spirito combattivo, la decisione
la forza nella lotta del Comando della guari-
dia di Modena" ed invocava un aumento di forza
perché "il Colon. Petti uomo di azione deciso ed
infllessibile potesse affrontare con sicuro successo
il debellamento della organizzazione partigiana".
Il materiale probatorio suddetto rivela la grave
responsabilità assunta dall'imputato che compì
numerosi rastrellamenti con particolare cura,
usando un rigore sepolcrale sui suoi stessi com-
pagni, ma che gli valse il compiacimento dei
superiori, mentre premiava lo zelo dei più
violenti suoi militi. La grave responsabilità in
quella operazione che costituirono un tipico esem-
pio di collaborazione con il nemico tedesco nell'o-
pera distruzione delle formazioni partigiane,
di cattura dei renitenti e disertori repubblicani,
contro la difesa militare del Distretto italiano e
contro coloro i quali avessero voluto restare fedeli.
Vigualmente grave emerge la posizione del
Petti in rapporto alle fucilazioni, alle torture e
maltrattamenti in genere, alle deportazioni in
Germania dei catturati. Egli ammette di
averne mandati moltissimi in Germania, vis-
sionando di avere sulla loro destinazione
libertà e potere; ma nega di avere autorizzato
maltrattamenti, spiegando di avere provveduto, anzi,
la separazione di un rotto ufficiale, nell'occasione

per una voce pervenuta agli di violenze su Settembrino,
e sostiene che le fucilazioni, eseguite anche da suoi
dipendenti come, ad esempio, dopo il rastrellamento
di Carpi, erano state volute ed ordinate esclusiva-
mente dai Tedeschi. Ma le risultanze rivelano in-
vece ben diversa realtà, l'autorizzazione o il liber
consenso del Pct. alle stragi. Egl. stesso ha
ammesso di avere assistito al massacro di sedici
catturati nella piazza di Carpi, disposto dopo ed a
causa di un rastrellamento a cui avevano parteci-
pato le sue milizie. Egl. stesso è presente in Co-
sica quando è scesa la fucilazione di altri
cinque, immediatamente eseguita (colfieri bene-
tre sono fucilati dalla guardia repubblicana
nella Piazza Grande di Blokeria portati fuori
dalla stessa Accademia fra i quali per la città
del platone di esecuzione senza che si ab-
bia notizia su di essi di alcun processo neppure
sommario e la cui esecuzione deve essere stata
necessariamente conosciuta e consentita dal
(Bertarini) egl. da notizie con rapporto alla Procura
del Pct. della morte di un certo Ronelli. Ant.
no catturato, a seguito di rastrellamento da
stesso ordinato (documenti N129), facendoci
figurare un militare irregolare colpito perché av-
rebbe tentato la fuga, mentre si trattava di uno dei
suoi più vili e feroci commessi nei Sintoni di
Modena su giovane della classe 14 non tenuto a servizio
militare, pienamente in regola, fatto oggetto per
silenziamenti di violenza quindi messo a muro e
freddamente fucilato (Mariani Merope, Beati-
casa Mario). Senza che occorre ricordare al-
tri episodi, basta ripetere che egl. congratulavasi
e proponeva per premi coloro i quali si distingue-
vano per le uccisioni (testo Shirri Miranda,
testi 12. 12. 44. Sov. 120), che era considerato dagli
Stati il più sanguinario (testo Sisti. Luigi).

testi 12. 12. 44. Sov. 120) e
di superior. repub-
blica guardia spe-
ciale, cosicché il
Tassi gli elogi. di
N109, 125, 126,
trattamenti. Le
non occorre acci-
di Giovanni (S. G.)
quali ufficiali
la sua posizione
gioco, assun-
te volte dal Pct.
a ritornare a
Brescia, potendosi
che il Pct. per un
ne sia stato in-
le Sisti adesione
speciali, ancora
che torture ch
(testi Bertar-
di Giacomo S.
Sisti) assisten-
(testi Bizio,
va in officio
per mesi e
metodo ordi-
voli Cora). Se
avuto notizia
le Segretarie
naturalmente
interrompe
La posizione,
mente gra-
gravissima
Terasione

era 12 die. 44) e che segnalava nei suoi rapporti. 73
di impero. repubblicani e tendenti i successi della
una guardia specialmente per la uccisione com-
messe, coniche. 125, già si è fatto, poteva men-
tarsi gli elogi dell'Ispezione regionale (Soccorso
N. 109, 125, 126). In ordine alle torture ed ai mal-
trattamenti le amercenze sono ugualmente gravi:
non occorre accogliere la deposizione del teste Bursi
di Giovanni (il quale, spigliando d'aversi presentato
quali ufficiale all'Accademia a regolarizzare
la sua posizione per continuare a fare il "Soppio
gioco", assume d'aver stato schiaffeggiato per
tre volte dal teste e di essere stato così costretto
a sottoscrivere una scheda d'adesione alla repub-
blica, potendosi affacciando uguale possibilità
che il teste, per una eventuale istruttoria d'aparis-
sere sia stato indotto a giustificare con la violenza
la detta adesione), poiché abbondante è il ma-
teriale accusatorio. Alle varie crudeli, sistemat-
te torture che si compivano nell'Accademia
(teste Bertasoli, Cora, Manfredi, Ricci, Aldo, Gian-
ni, Giacomo Grandi, Benito Piretti, Senigaglia, Staurani,
Gino) assisteva talora egli stesso e anche vi partecipava
(teste Ricci, Cora, Piretti, Staurani), non pote-
va in ogni caso averlo ignorato essendo provato
per mesi e costituendo, anche nell'Accademia, il
metodo ordinario dell'interrogatorio (teste Bertas-
oli, Cora). Il teste agli stessi ammette di avere
avuto notizie di esse e di avere provveduto con
la segnalazione d'un sotto ufficiale, senza che
naturalmente si conosca il nome di costui e senza
interrompere la festa dell'ufficio politico!
La posizione, adunque, del teste, si propetta giuridica-
mente grave e con essa la responsabilità
gravissima non solo per il numero, la ri-
petizione dei vari fatti, sopra ricordati,

